



## Rappresentanza Sindacale Unitaria

Comune di Reggio Calabria

Alla  
Commissione Straordinaria  
del Comune di Reggio Cal.

Al Dirigente  
Arch. Marcello Cammera  
n.q. di datore di lavoro  
Comune di Reggio Calabria  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali

**OGGETTO: Vietato Fumare**

Si premette che:

Com'è noto, il 10 gennaio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Tale normativa persegue il fine primario della "Tutela della salute dei non fumatori" e introduce un generalizzato divieto di fumo nei luoghi chiusi. Il quadro normativo di riferimento è completato dalla Legge n. 584/1975 (soprattutto con riferimento all'importo delle sanzioni) e dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, per la definizione delle procedure di accertamento delle infrazioni.

Nelle strutture pubbliche, in quelle private esercenti funzioni della pubblica amministrazione e sui mezzi di trasporto pubblico, i dirigenti preposti sono tenuti, potendosi avvalere di soggetti da loro incaricati, a:

- curare l'affissione dei cartelli e dell'apposita segnaletica di divieto, così come
- previsto dall'art. 51, comma 2, della Legge n. 3/2003;
- vigilare sul rispetto del divieto di fumare, tenendo anche in considerazione
- eventuali segnalazioni da parte di utenti;
- curare l'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo.

Alla luce del fatto che le norme in materia di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, considerano soggetti titolari degli obblighi i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ne deriva che nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di

lavoro, così come definiti dal D.Lgs. n 81/2008, oltre ai compiti di cui ai precedenti punti devono:

- consultare preventivamente il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 e in merito alle misure da adottare per l'applicazione della Legge n. 3/2003;

- fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Ferme restando le competenze di accertamento ed irrogazione delle sanzioni da parte degli organi delle Amministrazioni dello Stato, i compiti inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione del divieto di fumo sono esercitati anche:

- dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, mediante gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e dei Distretti Socio Sanitari nell'ambito e durante lo svolgimento delle attività di vigilanza ed ispezione. (Art. 4, comma 58 quinquies, l.r. 6/2001);
- dalle **Polizie Locali** (Art. 13 l. n. 689/1981; art. 5 l. n. 65/1986, l.r. 4/2003);
- da personale appositamente incaricato dal responsabile di una struttura pubblica solo all'interno degli uffici o strutture ove presta servizio.

Con riguardo alle specifiche fattispecie di illecito nei luoghi di lavoro, dovrà essere valutata, alla luce del principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 3/2003 ovvero di quelle previste dalla specifica normativa a tutela della salute dei lavoratori, anche in relazione alla figura del trasgressore (lavoratore, utente o datore di lavoro).

Premesso tutto ciò, il sottoscritto Gerardo Pizzone n.q. di Coordinatore della RSU dell'Ente, informa le SS.LL. che in gran parte degli uffici comunali, non vengono rispettate le fondamentali norme di "Divieto di Fumare", ed in particolare si riscontrano che i cartelli di divieto sono esposti senza l'indicazione del preposto alla vigilanza, o addirittura il cartello è inesistente o non conforme alle norme vigenti, e comunque non esiste alcuna attività di vigilanza e controllo dal Dirigente o dal preposto.

Si chiede pertanto alle SS.LL. con la presente quanto segue:

- di voler sensibilizzare i dirigenti dei settori comunali, ed al datore unico di lavoro, ha fare rispettare le norme vigenti sul "divieto di fumare";
- di predisporre con estrema urgenza, attraverso l'utilizzo del personale del comando di Polizia Municipale, gli accertamenti necessari presso le vari sedi, per garantire ed accertare il rispetto del divieto di fumo nei locali comunali sia da parte dei dipendenti che dell'utenza che frequenta giornalmente i locali comunali.

La presente nota viene trasmessa, per opportuna conoscenza, alle segreterie Provinciali delle OO.SS., affinché in caso di persistente inoperatività, si adoperino anch'esse, per il rispetto e la tutela dei lavoratori. Cordiali saluti.

Reggio Calabria 19.12.2012

Il ~~Coordinatore~~ della RSU  
ArSQ. Gerardo Pizzone  
